

Paolo Gasperi – Silvano Marchi

Di Internet e delle pene

Cinque sentenze spiegate
ai "nativi digitali"



IMPRESSIONIGRAFICHE

ISBN 978-88-6195-064-1

© 2011 Editrice Impressioni Grafiche
Via Carlo Marx, 10 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144.313350 - Fax 0144.313892
editoria@impressionigrafiche.it
www.impressionigrafiche.it

La cooperativa sociale Impressioni Grafiche
è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) che ha per finalità il reinserimento lavora-
tivo di soggetti svantaggiati

Indice generale

A chi legge	5
Gli autori	7
Introduzione:	8
1. Diffamazione su Facebook	11
<i>Introduzione:</i>	12
<i>Sentenza:</i>	12
<i>Consigli:</i>	14
<i>Approfondimento:</i>	15
<i>Riferimenti giuridici:</i>	16
2. Cyberstalking	19
<i>Introduzione:</i>	20
<i>Sentenza:</i>	21
<i>Consigli:</i>	22
<i>Approfondimento:</i>	23
<i>Riferimenti giuridici:</i>	24
3. Diffusione non autorizzata del numero telefonico in chat	27
<i>Introduzione:</i>	28
<i>Sentenza:</i>	28
<i>Consigli:</i>	30
<i>Riferimenti giuridici:</i>	31

4. Scambio video con cellulare	33
<i>Introduzione:</i>	34
<i>Sentenza:</i>	36
<i>Consigli:</i>	37
<i>Riferimenti giuridici:</i>	39
5. Uso di mail intestata ad altro	41
<i>Introduzione:</i>	42
<i>Sentenza:</i>	42
<i>Consigli:</i>	43
<i>Approfondimento:</i>	45
<i>Riferimenti giuridici:</i>	46
Siti di riferimento e numeri utili	47
Creative Commons	48

A chi legge

Il titolo richiama esplicitamente il trattato "Dei delitti e delle pene", di Cesare Beccaria, ossia il più celebre testo giuridico dell'Illuminismo italiano.

Questo certo non per l'ambizione di scrivere un equivalente moderno; il taglio è divulgativo e limitato a poche sentenze.

Né d'altra parte si è voluto, con il titolo, "strizzare l'occhio" ai ragazzi definiti nativi digitali: probabilmente titolo ed autore non dicono molto ad un tredicenne "chattante" e sempre "connesso".

Semplicemente ci è piaciuta l'idea di sostituire il termine "delitti" con "Internet" esplicitando quella equivalenza che qualcuno vorrebbe far passare come primo passo per poter controllare la Rete.

Se la conoscenza delle norme e dei possibili reati che si possono compiere utilizzando le nuove tecnologie renderà qualcuno più consapevole della valenza della libertà in Rete lo scopo di queste poche pagine sarà stato raggiunto.

Per dirlo con le parole del Beccaria:

“E’ meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d’ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d’infelicità possibile. [..]

Il timor delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi.”

Gli autori

Paolo Gasperi:

titolare di Loogut, esperto in sicurezza informatica. CISM (Certified Information Security Manager)

Silvano Marchi:

formatore in ambito giuridico e giornalista pubblicista. Lavora nella redazione di Trento de Il Sole 24 Ore.

Introduzione:

Spesso si tende a valutare le azioni compiute nel mondo "virtuale" della Rete quasi come se si agisse in una specie di "zona franca" del diritto; una zona di impunità quasi assoluta dove con alcuni semplici click del mouse è possibile, per esempio, costruirsi una identità virtuale ed entrare in chat con molte persone, spedire e-mail anonime ecc.

Per i più giovani, in particolare, sembra che il limite tra quello che si può fare in Rete e quello che è vietato coincida esattamente con i limiti della propria abilità tecnica.

“Se si può fare tecnicamente vuol dire che è consentito... altrimenti lo avrebbero protetto meglio”

dicono per scagionarsi molti giovani interrogati sulle loro azioni on-line. Il corollario di questa affermazione spesso è che se una colpa esiste questa è in capo a colui che non ha protetto il proprio sistema o si è incautamente fidato.

Accanto a queste considerazioni vi sono - è bene non dimenticarlo - anche delle considerazioni sulla libertà on-line, sull'anonimato e sul diritto all'informazione.

Ma l'emergenza, anche culturale, che si manifesta in questi ultimi anni tocca alcuni aspetti fondamentali riguardo ai comportamenti in Rete quali l'uso delle immagini, dei filmati, dei social network, ecc.

In questa breve guida, quindi, si presentano cinque sentenze che riguardano, a vario titolo, l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'intento di fare riflettere gli utenti più giovani (ma anche i genitori) sulle possibili conseguenze dei comportamenti nel mondo "virtuale" della Rete.

I casi sono corredati da una descrizione dell'accaduto oltre che da riferimenti giuridici e da una sezione dedicata ai consigli sui comportamenti da tenere per non diventare colpevoli di un reato o, al contrario, cosa fare nel caso si sia vittime di comportamenti scorretti.

L'intento è quello di fornire delle informazioni complete e strutturate fruibili anche da coloro che non sono esperti di diritto ma che come tutti si confrontano giornalmente con l'uso delle nuove tecnologie.

La decisione di partire dall'analisi di alcune sentenze deriva dalla consapevolezza che spesso nel mondo "virtuale" si agisce con una leggerezza eccessiva frutto, da una parte, della facilità di utilizzo dei diversi programmi ma, dall'altra, anche di una scarsa conoscenza delle normative, delle implicazioni giuridiche e delle responsabilità correlate a taluni comportamenti.

Le sentenze scelte forniscono quindi lo spunto per l'analisi di alcune tipologie di reati.

L'auspicio è che i casi presentati siano l'occasione per una riflessione più generale sulle problematiche connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto da parte dei c.d. "nativi digitali" ovvero giovani che delle nuove tecnologie fanno un uso naturale e talvolta spregiudicato.

1. Diffamazione su Facebook



Introduzione:

La diffamazione è una qualsiasi forma di espressione che porti alla lesione dell'onore di una persona oppure di un'istituzione.

Se questa è la definizione giuridica è chiaro che molti commenti sui social network potrebbero essere catalogati come diffamazione.

Negli ultimi mesi l'attenzione mediatica è stata focalizzata sul c.d. cyberbullismo (ne ha parlato pubblicamente anche il Presidente degli Stati Uniti) mettendo in secondo piano il fatto che anche nelle relazioni tra adulti a volte si possono evidenziare condotte, ancorché "virtuali", violente ed aggressive.

Le comunicazioni attraverso i diversi canali della Rete spesso degenerano in insulti e minacce; il fatto che siano nel mondo "virtuale" esonera dalle responsabilità?

Sentenza:



Il caso può essere simile a molte altre situazioni che si verificano (certo con sfumature diverse) nella Rete e può essere così brevemente riassunto.

Tizia conosce Caio attraverso Facebook ed iniziano una relazione sentimentale nella vita reale.

Tizia è affetta da una grave forma di strabismo congenito.

Caio decide di interrompere la relazione ed invia un messaggio su Facebook a Tizia invitandola a non contattarlo mai più. Nel messaggio la insulta per via del suo difetto fisico; diffonde inoltre, rendendoli quindi pubblici, i suoi gusti sessuali, commentandoli con volgarità.

Il messaggio era aperto e quindi leggibile da tutti gli utenti. Questa considerazione rende di fatto la comunicazione potenzialmente aperta alla lettura di chiunque entrava in contatto "virtuale" con la bacheca di Tizia.

Il giudice ha valutato che chi utilizza Facebook deve essere consapevole della portata della comunicazione e della possibilità di raggiungere moltissime persone.

Questa considerazione, di fatto, postula la ne-

cessità di conoscere lo strumento di comunicazione (anche in riferimento ad altri social network) e sottolinea l'importanza di differenziare comunicazioni private da comunicazioni rese pubbliche.

Il danno morale inflitto da Caio a Tizia è stato valutato in € 15.000 che Caio è stato costretto a versare a titolo di risarcimento.



Consigli:

In primo luogo è necessario conoscere il funzionamento tecnico delle diverse piattaforme elettroniche in relazione alla diffusione (privata, ristretta ad un gruppo oppure pubblica) delle informazioni e ciò in riferimento sia alle tue informazioni personali che in relazione alle comunicazioni verso altri utenti.

Non diventare colpevole...

- non cadere nelle trappole delle "fiammate" polemiche (flaming), ovvero non partecipare a discussioni che hanno toni accesi ed offensivi;
- non utilizzare mai un linguaggio offensivo con riferimenti personali;
- rimuovi immediatamente il commento o il materiale pubblicato se ti viene richiesto;
- non pubblicare materiale "fake" ovvero con-

- traffatto o falso (foto, testi, ecc.) anche se pubblicato da altri prima di te;
- distingui sempre fra le aree pubbliche (visibili a tutti gli utenti) e quelle private;
 - non aggiungere il tuo commento ad altri offensivi di una persona: che molte persone ne insultino un'altra non è una scusante.

Se ti senti una vittima...

- chiedi la rimozione del commento: è un tuo diritto. Richiedilo in modo fermo e cortese. Non minacciare azioni di vendetta nel caso il commento non venga rimosso;
- non rispondere con lo stesso tono;
- non vendicarti offendendo magari in altri social network o con altri mezzi (chat, e-mail ecc.);
- non chiedere un incontro per discutere la questione "faccia a faccia";
- chiedi il consiglio di un esperto per valutare bene la gravità dei comportamenti.



Approfondimento:

Spesso da parte di clienti ed utilizzatori vengono "postati" nei forum o nei social network commenti riguardanti prodotti o servizi con toni aspri, polemici e talvolta apertamente oltraggiosi. Al proposito si deve prestare molta at-

tenzione per evitare di dare a questi commenti un contenuto diffamatorio.

In particolare non confidare nel fatto che Internet garantisca l'anonimato: non è così a meno di non attivare procedimenti tecnici sofisticati.



Riferimenti giuridici:

Tribunale di Monza, Sentenza 2.3.2010, n. 770
Corte di Cassazione, Sentenza 7.3.2011,
n.8824 (rilevanza dell'indirizzo Ip per la diffamazione)

Art. 594 del Codice Penale:

Ingiuria

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 595 del Codice Penale:

Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

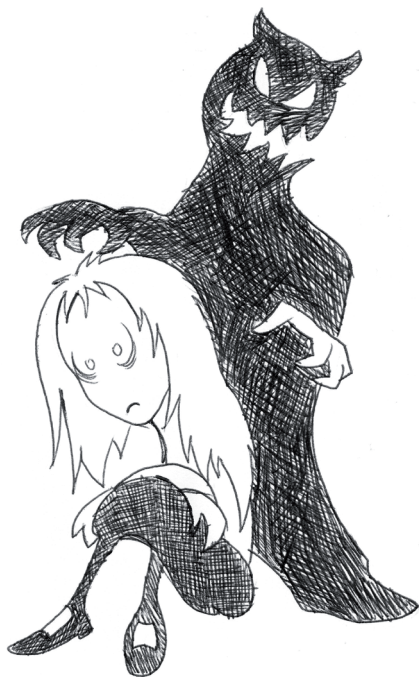
...omissis

Art. 2059 del Codice Civile

Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

2. Cyberstalking



Introduzione:

Il reato di stalking (dall'inglese to stalk "fare la posta" alla preda) comprende tutte quelle molestie e quei comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano ad indurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica con il fine di ricercare un contatto personale e intrusivo nella vita privata altrui.

Una modalità spesso usata per tale fine è il cyberstalking che consiste nell'impiego spregiudicato ed insidioso delle nuove tecnologie (Internet, posta elettronica, ecc.) con finalità persecutorie ed assillanti.

Le differenti condotte ed i diversi strumenti sono finalizzati dall'autore del reato a ledere la libertà della persona oggetto del suo interesse e minare la sua tranquillità.

La crescente diffusione delle tecnologie informatiche favorisce tale nuova tipologia di stalking che nasce e si sviluppa in Internet per poi diffondersi talvolta nel mondo reale. Nel cyberstalking l'elemento caratterizzante risulta pertanto essere l'utilizzo dei sistemi di comunicazione al fine di indurre nel destinatario un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari.



Sentenza:

Tizio aveva reagito alla fine della propria relazione sentimentale ponendo in essere una serie di condotte particolarmente insistenti ed ossessionanti nei confronti della vittima.

In particolare, i continui episodi di molestie erano stati attuati con telefonate, invii di sms e di e-mail nonché con messaggi su Facebook e la trasmissione, tramite questo social network, del filmato di un rapporto sessuale tra l'autore del reato e la vittima, al tempo sua compagna.

Tizio viene condannato dapprima alla reclusione e poi agli arresti domiciliari e ricorre alla Corte di Cassazione che rigetta il ricorso condannandolo anche al pagamento di ulteriori € 1.000 oltre le spese processuali.

La Corte di Cassazione ha stabilito che configurano il reato di "atti persecutori" (cd. stalking) le molestie effettuate attraverso il ripetuto invio alla persona offesa di sms e di messaggi di

posta elettronica o "postati" sui social network (ad es. Facebook), nonché mediante la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la vittima.



Consigli:

Il cyberstalker compie una serie di azioni al fine di turbare la tranquillità della propria vittima: invia numerose lettere, e-mail, sms, mms, telefona, si inserisce nelle chat-lines, nei forum o nei social network ai quali è iscritta la sua vittima, minaccia, ordina merci o servizi a nome della vittima, diffonde on line dichiarazioni oltraggiose o immagini diffamatorie.

Non diventare colpevole...

- non essere insistente nell'inviare messaggi, immagini o video a qualcuno che ha espresso il desiderio di non riceverne;
- non ricorrere mai alle minacce, anche solo di comportamenti "virtuali";
- non utilizzare mai informazioni o immagini altrui a scopo denigratorio come ad esempio fotomontaggi;
- non "pedinare" on line e non mettere sotto controllo, nessuno con software o dispositivi hardware.

Se ti senti una vittima...

- verifica quali dati personali sono stati immessi in Rete;
- fai copia di tutti i messaggi e le immagini ricevute;
- prepara una accurata descrizione degli atti persecutori subiti;
- rivolgiti con urgenza alla Polizia Postale e delle Comunicazioni per denunciare tali fatti.



Approfondimento:

Per quanto riguarda l'invio di filmati, sono sempre più numerosi i casi di fidanzati delusi che si vendicano mettendo in Internet fotografie o video a contenuto sessuale dei propri ex compagni.

Negli ultimi tempi il porno da vendetta (revenge porn) sta assumendo dimensioni preoccupanti. Generalmente, per tale tipo di vendetta, si utilizzano siti molto noti ed ampiamente frequentati dove vengono caricati filmati o foto amatoriali di rapporti sessuali con i propri ex. In particolare, desta preoccupazione non solo l'aumento del numero dei casi ma soprattutto il calo dell'età media di coloro che utilizzano tale metodo di denigrazione; si sono infatti registrati casi di revenge porn tra gli adolescenti che

hanno utilizzato i social network per caricare tali immagini intime.



Riferimenti giuridici:

Corte di Cassazione, Sentenza 30.8.2010,
n. 32404

Art. 612-bis, del Codice penale

Atti persecutori

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

3. Diffusione non autorizzata del numero telefonico in chat



Introduzione:

Le chat possono essere un canale solo "virtuale" nel quale vivere dei contatti e delle discussioni ma spesso sono solo il preludio ad un contatto nella vita reale.

Quando si passa dalla vita "virtuale" a quella reale spesso le cose si complicano. Tutti hanno avuto la possibilità di vedere come spesso nelle chat sia facile assumere (per esempio attraverso l'uso di fotografie rubate oppure "ritoccate") identità virtuali diverse dalla realtà.

Lo scambio di informazioni personali spesso avviene dopo una conoscenza in chat e riguarda città di provenienza e dati di reperibilità come indirizzo e/o telefono.

Cosa succede se qualcuno diffonde i dati personali altrui attraverso una chat senza il consenso dell'interessato? E' una condotta punibile?



Sentenza:

Nel caso in questione

Tizio durante una conversazione in chat ottiene da Caio il numero di cellulare al fine di poterlo contattare direttamente come spesso

avviene in questi “spazi virtuali”. Durante le conversazioni virtuali però il rapporto tra Tizio e Caio degenera al punto che per ripicca Tizio decide di rendere noto il numero di cellulare di Caio; questo avviene non in un canale chat privato ma in un canale pubblico.

In questo modo la pubblicazione del numero di telefono poteva essere letta da molti utenti senza, evidentemente, il consenso del proprietario dell'utenza.

La Corte di Cassazione ha sancito che questa condotta rientra nel più vasto ambito della tutela dei dati sensibili in quanto il divieto di diffusione di tali dati riguarda indistintamente tutti i soggetti che entrano in loro possesso; la Suprema Corte ribadisce pertanto con fermezza l'obbligo di rispettare la privacy altrui al fine di assicurare un corretto trattamento dei dati senza arbitri o pericolose intrusioni.

Da sottolineare in questo caso come il numero di una utenza privata su telefonia mobile non sia un dato pubblico reperibile per esempio in appositi elenchi telefonici on-line oppure cartacei.

Tizio quindi si è reso colpevole di diffusione di dati sensibili (art. 167, D.Lgs.196/2003) anche in considerazione del fatto che il numero di cellulare in genere non è pubblicato in nessun elenco pubblico.



Consigli:

Particolarmente importante per i minorenni è la raccomandazione di non diffondere i propri dati personali quali indirizzo, recapiti telefonici od altri dati ad utenti della rete che non si conoscono realmente.

Altrettanto importante è non diffondere dati di altre persone senza il loro consenso.

Non diventare colpevole...

- presta la massima attenzione ai dati dei quali sei in possesso ed al loro utilizzo;
- considera sempre che la pubblicazione attraverso i canali della Rete (non solo le chat) ha un effetto moltiplicatore verso molte persone e spesso resta disponibile per molto tempo (è il caso dei forum)
- non giocare e/o fare scherzi pubblicando i dati di amici o conoscenti, le conseguenze potrebbero essere gravi.

Se ti senti vittima...

- cerca di capire dove i tuoi dati sono stati pubblicati e come possono essere stati collezionati. Questo per individuare gli eventuali responsabili;
- richiedi la rimozione immediata al gestore del servizio anche attraverso lettera raccomandata;
- non esitare a cambiare numero di telefono e/o altri riferimenti se vittima di comunicazioni violente;
- segnala alla Polizia Postale e delle Comunicazioni l'accaduto e chiedi consiglio per le azioni da intraprendere;
- non reagire mai alle provocazioni.



Riferimenti giuridici:

Corte di Cassazione, Sentenza 1.6.2011, n. 21839

Art. 167, D.Lgs. 196/2003

Trattamento illecito di dati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo

129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.

4. Scambio video con cellulare



Introduzione:

I moderni cellulari hanno ormai come funzione aggiuntiva quella di realizzare fotografie e filmati di discreta qualità unita alla funzione di poter fruire della connessione Internet come un vero e proprio computer.

Questa notevole potenzialità tecnica può essere utilizzata in diverse modi; tra questi trova posto anche la moda per molti adolescenti di filmare momenti intimi e/o trasmetterli con i propri cellulari.

Quali sono le implicazioni di questi comportamenti qualora gli attori (non solo in senso giuridico) siano minorenni?



Sentenza:

Tizio, minorenne all'epoca dei fatti, riprendeva un rapporto sessuale consenziente avuto con Caia, una giovanissima studentessa di 13 anni.

In un momento successivo Tizio decideva di inviare il filmato fatto ad alcuni cellulari appartenenti ad altrettanti amici.

Il Tribunale per i Minorenni con Ordinanza 12.3.2007 condannava Tizio a:

- alcune limitazioni nella permanenza al di fuori della propria abitazione;
- divieto di portare con sé dispositivi telefonici;
- divieto di avvicinare Caia;
- obbligo alla partecipazione ad attività di volontariato nella giornata di domenica.

La sentenza in oggetto si basa sull'applicazione delle norme di cui all'art. 600-ter del Codice Penale (Pornografia minorile).

La sentenza del Tribunale dei minori, confermata successivamente da una sentenza della Corte di Cassazione mette in evidenza come l'applicazione dell'art. 600-ter c.p. non sia orientata unicamente a colpire le attività di sfruttamento commerciale del materiale pornografico che coinvolge minori ma vada estesa a tutte le attività dirette alla produzione di materiale pornografico che veda la partecipazione di un minore.

Un secondo aspetto importante della sentenza riguarda il fatto che viene evidenziato come Tizio nel trasmettere il video ad un numero, anche ristretto, di destinatari di fatto si ponga fuori dalla fattispecie dell'uso privato del materiale video.

Inoltre l'aspetto tecnologico, si evidenzia, legato alla facile diffusione dei filmati favorisce la possibilità che tale filmato sia diffuso con mo-

dalità diverse (come Internet, chat, social network) in modo non controllabile.



Consigli:

Una qualsiasi immagine oppure filmato una volta diffuso a terzi mediante computer o telefono cellulare diventa potenzialmente "fuori controllo".

Questo significa che l'immagine in oggetto potrà essere copiata, modificata, diffusa in altri canali "virtuali", senza che il titolare possa esercitare una qualsiasi forma di controllo.

Per esempio, una fotografia simpatica ed ironica che vi ritrae dopo una serata di eccessi potrebbe creare problemi a distanza di anni; a maggior ragione i filmati che vi ritraggono in atteggiamenti intimi.

Negli ultimi anni si segnala in rete un fenomeno ancora poco indagato che consiste nel prendere fotografie scattate in situazioni normali per renderle, grazie a programmi di ritocco grafico, ambientate in contesti diversi, la maggior parte delle volte pornografici. In questi casi vengono "eliminati" costumi, vestiti e fatti dei fotomontaggi davvero realistici. A tale pratica spesso si fa ricorso anche per compiere atti di cyberbulismo.

Per non diventare colpevole...

- non ricercare e memorizzare sui tuoi dispositivi (computer, cellulare o altro) filmati, fotografie che ritraggano terzi in atteggiamenti intimi;
- non filmare, nemmeno con il loro consenso implicito, altre persone nude o durante atti sessuali;
- non trasmettere tuoi filmati intimi a terzi;
- non richiedere a terzi filmati intimi anche se la persona in oggetto è il tuo partner.

Se ti senti una vittima...

- cerca di capire quale sia la modalità attraverso la quale i tuoi dati sono diventati pubblici;
- non diffondere video o fotografie fatti in momenti intimi;
- chiedi spiegazioni al responsabile;
- segnala il fatto alla Polizia Postale e delle Comunicazioni.



Approfondimento

Un comportamento dei giovani, sempre più diffuso e praticato anche grazie alla costante crescita dei social network che aumentano notevolmente le possibilità di scambio di immagini, è il cd. sexting.

Con questo termine inglese si indica l'abitudine di inviare immagini o video di sé stessi nudi o seminudi ad altre persone tramite le chat, la posta elettronica o i cellulari. Spesso per praticarlo si utilizza la webcam installata sul computer per divulgare video in diretta.

Tale pratica comporta evidentemente dei rischi. Infatti per nessun file inviato o condiviso tramite un social network vi può essere la certezza che esso rimarrà privato ed anzi è probabile che in molti casi i messaggi intimi e le immagini possano circolare indipendentemente dalla volontà di chi le ha immesse nella Rete.

Un aspetto che emerge in questi ultimi anni è quello della c.d. "microprostituzione" ovvero quelle pratiche di invio di immagini o filmati a sfondo erotico dietro compenso in danaro o ricariche telefoniche o altri regali spesso tecnologici. Il fatto che negli ultimi tempi si assista ad un numero crescente di denunce di questa pratica, che coinvolge soprattutto minorenni, sembra avvalorare la tesi di un fenomeno in rapida crescita.



Riferimenti giuridici:

Corte di Cassazione, Sentenza 12.7.2007, n. 27252

Art. 600-ter del Codice Penale

Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografi-

co di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

5. Uso di e-mail intestata ad altra persona



Introduzione:

Aprire un account di posta elettronica intestato ad un altro appare, sotto il profilo tecnico, come una cosa molto semplice. Persino divertente potrà pensare qualcuno se poi con questa mail si inizia ad interagire con terzi ignari di chi realmente si celi dietro un indirizzo di posta elettronica.

Il caso che ha portato alla condanna di un giovane evidenzia quali profili giuridici possano essere previsti in queste situazioni.

La facilità tecnica di aprire un account di posta elettronica può essere ricollegata a profili di responsabilità?



Sentenza:

Tizio utilizzando il nome di Caia apre un account di posta elettronica presso uno dei maggiori fornitori di servizi di posta elettronica italiani. Il nuovo indirizzo e-mail configurato è quindi `caia@casellamail.it`.

Con questo indirizzo e-mail Tizio, senza rivelare la sua vera iden-

tità ma utilizzandolo in Rete a nome di Caia, intrattiene diversi rapporti con altri utenti, arrecando in questo modo un danno a Caia e nel contempo procurandosi un vantaggio attraverso l'identità falsa.

Secondo la sentenza risulta rilevante ai fini della condanna di Tizio non tanto l'aver tratto in inganno il gestore del servizio di posta elettronica, ma quanto l'aver indotto in errore coloro che mandando delle e-mail a `caia@caselamail.it` pensavano di interagire appunto con Caia.

A seguito di questo comportamento Caia ha ricevuto delle telefonate di uomini che, dopo il contatto e-mail, desideravano avere con lei degli incontri a scopo sessuale.

Da rilevare che Tizio non è stato imputato anche per diffamazione unicamente per il ritiro della querela da parte di Caia.



Consigli:

Fermo restando il diritto ad avere una identità virtuale con un proprio profilo, anche di fantasia, sono perseguibili tutte le condotte (non so-

lo l'apertura di un account di posta elettronica) volte ad ingannare terzi sostituendosi ad altre persone.

Questo vale per la gestione della posta elettronica quanto, forse a maggior ragione, per la creazione di profili sui diversi social network.

Per non diventare colpevole...

- non utilizzare credenziali di altre persone (fotografie, nomi e cognomi) per creare una identità virtuale;
- non intrattenere rapporti di comunicazione fingendoti un'altra persona nemmeno per fare degli scherzi.

Se ti senti una vittima...

- accertati di non essere vittima di un vero e proprio "furto di identità" ossia che i tuoi dati non vengano utilizzati per vere e proprie truffe informatiche ai tuoi danni;
- verifica che tali comportamenti non siano collegati ad atti di cyberbullismo;
- cerca di individuare possibili ambiti di azione ed eventuali danni subiti o potenziali;
- segnala la cosa alla Polizia Postale e delle Comunicazioni.



Approfondimento:

Da rilevare che il recente D.Lgs. 64/2011 in materia di prevenzione di frodi nel credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità, ha modificato il D.Lgs. 141/2010 che, in attuazione di una direttiva comunitaria, regola i contratti di credito ai consumatori.

Pertanto, ai fini del decreto in questione (art. 30-bis) per furto di identità si intende:

- a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
- b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).

Si ricorda, inoltre, che aprire un indirizzo di posta elettronica utilizzando i dati personali di una persona realmente esistente, con la volontà di recare a quest'ultima un danno, realizza non solo il reato di sostituzione di persona, ma an-

che quello di cui all'art. 167, D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy).



Riferimenti giuridici:

Corte di Cassazione, Sentenza 14.12.2007,
n. 46674

Art. 494 del Codice Penale

Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Siti di riferimento e numeri utili

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso i 20 compartimenti, con competenza regionale, e le 80 sezioni con competenza provinciale, coordinati a livello centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni.

Gli uffici sono dotati di indirizzi e-mail ai quali è possibile chiedere informazioni o inviare segnalazioni di violazione di norme penali.

<http://www.commissariatodips.it/stanze.php?strparent=10>

Creative Commons

Quest'opera è sottoposta a Licenza Creative Commons (CC BY NC ND 3.0).

Chiunque è quindi libero di riprodurre, distribuire, comunicare, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera.

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

- **Non commerciale** — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
- **Non opere derivate** — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, né usarla per crearne un'altra.